

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Home Scadenze Codici e Norme Formazione



06 Mag 2019

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

HOME > EDILIZIA E APPALTI

L'Anac può sospendere il procedimento sanzionatorio per l'audizione dell'inquisito

di Esper Tedeschi

TAG

Contratti pubblici
 Processo amministrativo
 Atto e procedimento amministrativo
 Enti e organi
 Anticorruzione
 Gara d'appalto

Per approfondire



È logica e ragionevole la disposizione secondo cui «il termine per la conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell'audizione» contenuta nell'articolo 29, comma 5 del «Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 8, comma 4, Dlgs 12 aprile 2006, n. 163», adottato con delibera del 26 febbraio 2014; la norma, infatti, persegue l'obiettivo di apprestare, alla parte inquisita, la garanzia che l'istruttoria sia compiuta con i dovuti approfondimenti e non resti vulnerata dai tempi morti necessari per percorrere tutti gli step dell'istruttoria, ivi compreso quello della sua audizione. È quanto afferma il Tar Lazio, Roma, Sezione I, con la sentenza n. 4729/2019.

Il caso

Segnalata all'Anac l'esclusione da una pubblica gara di una società che aveva omesso di rendere dichiarazioni relative a fattispecie astrattamente rilevanti ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, l'Autorità, a conclusione dell'istruttoria, infliggeva all'inquisita una sanzione pecuniaria e disponeva, a carico della medesima, l'annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici con conseguente inibitoria alla partecipazione alle pubbliche gare per giorni 45.

L'interessata, impugnato il provvedimento davanti al Tar del Lazio, ne ha dedotto l'illegittimità, per i seguenti profili:

1) abuso della norma regolamentare, per avere fissato un termine fra richiesta e audizione dell'interessata derivata dallo stesso Regolamento dei procedimenti in particolare dell'articolo 29 (anch'esso fatto og



impugnazione), per avere consentito all’Autorità di allungare a suo arbitrio i termini per la conclusione del procedimento, con il prevedere una sospensione – a fini istruttori – fino alla data dell’audizione, senza alcun limite temporale;

2) in ogni caso, illegittimità della misura sanzionatoria, per erroneità dei presupposti, in quanto, le due vicende asseritamente non dichiarate, avrebbero riguardato circostanze irrilevanti e come tali non assoggettate a dichiarazione, l’una, perché riguardava un evento relativo a illecito professionale ultra-triennale, che non aveva dato luogo ad annotazione nel casellario Anac e l’altra, perché concernente una esclusione non dovuta a false dichiarazioni, ma alla mancata prova del possesso di un requisito tecnico.

La decisione

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso ritenendo tutte le censure infondate.

In particolare, pronunciandosi sulla norma regolamentare impugnata, il Giudice amministrativo ne ha rinvenuto la ragionevolezza e logicità, riconoscendone la *ratio* garantistica delle esigenze di tutela dell’inquisito nel senso di volere assicurare «che l’istruttoria sia compiuta con i dovuti approfondimenti e non resti vulnerata dai tempi morti necessari per percorrere tutti gli step necessari, ivi compreso quello dell’audizione della parte».

D’altra parte, non vi sarebbero elementi per ritenere che l’Autorità abbia abusato del potere di determinare l’intervallo fra richiesta e audizione dell’interessata, considerato il periodo feriale intercorrente fra i due eventi; e, sotto differente profilo, non sarebbe ravvisabile alcun *vulnus*, scaturente all’intervallo temporale in sé, né dedotto né provato dall’interessata.

Con riferimento, poi, alla denunciata illegittimità della misura sanzionatoria, il Tar ha ritenuto insussistente l’erroneità del presupposto, sulla considerazione – sorretta da autorevoli precedenti giurisprudenziali espressamente citati (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787; Sezione V, 12 marzo 2019, n. 1649) – che l’autodichiarazione sul possesso del requisito di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), Dlgs n. 50/2016, è volta a consentire alla stazione appaltante di valutare consapevolmente l’affidabilità del concorrente, tenuto, a tale fine, a dichiarare qualunque circostanza potenzialmente idonea a rendere possibile tale valutazione.

Conclusioni

Il Tar laziale, con la sentenza annotata, offre la chiave di lettura dell’articolo 29 del «Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 8, comma 4, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163» adottato con delibera del 26 febbraio 2014 (che ha abrogato tutti i regolamenti anteriori ed ora modificato agli articoli 7 e 8, da ultimo con delibera n. 164 del 27 febbraio 2019), nella parte in cui (articolo 29), dopo avere indicato un termine massimo per la definizione del procedimento (180 giorni), da indicare nella comunicazione di avvio ed aver cadenzato le varie fasi, prevede (al comma 5) che «Il termine di



conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell'audizione ai sensi del successivo articolo 30».

Esprimendo il principio di cui alla massima, il Giudice amministrativo ha chiarito che:

- nessun accostamento può essere fatto fra l'ipotesi di violazione dei termini di conclusione del procedimento, previsti in astratto (senza tenere conto di eventuali sospensioni intervenute per esigenze istruttorie) e il caso in cui, tra l'inizio del procedimento e la sua conclusione, sia intercorso un intervallo temporale superiore a 180 giorni, a seguito di sospensioni operanti in applicazione della norma regolamentare;
- d'altra parte, è ragionevole e logico che il regolamento sanzionatorio preveda accorgimenti, anche di natura temporale (nella specie, sospensione dei termini) per garantire che vengano acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari a definire il giudizio, ivi compresa la previsione di un periodo di tempo – fra la richiesta di audizione e il suo espletamento – idoneo alla acquisizione del mezzo istruttorio, trattandosi di misura volta a garantire l'acquisizione delle ragioni difensive della parte interessata;
- sotto differente profilo, pur essendo rimessa, alla medesima autorità procedente, l'individuazione del 'periodo necessario' per lo svolgimento della audizione (e pur ritenendo il Tar auspicabile, in linea di principio, che i tempi istruttori siano contenuti il più possibile), l'inquisito che abbia a dolersi nella eccessiva diluizione dei tempi di sospensione non è privo di tutela di fronte ad eventuali abusi, ma ha quanto meno l'onere di dedurre e provare il vulnus subito per effetto del termine assegnato per l'audizione;
- senza contare che, nel caso di specie, il termine fra richiesta di audizione ed espletamento della stessa appare coerente con la concomitanza del periodo di sospensione feriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

PERSONALE

18 Settembre 2015

Blocco dei contratti, il giudice di Roma: «aprire subito le trattative»

EDILIZIA E APPALTI

16 Marzo 2018

Impugnabile l'atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare

2015/AMMINISTRATORI_E_ORGANI

10 Agosto 2015

Tutti gli step della procedura amministrativa: casi pratici per capire meglio



APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Pubblica Amministrazione 24 

Autorità nazionale anticorruzione: Provvedimento 11/10/2017

Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (DLgs n. 56/2017) - Motivi di esclusione dall'appalto - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto - Aggiornamento delle linee guida n. 6

Pubblica Amministrazione 24 

Autorità nazionale anticorruzione: Delibera 01/03/2018, n. 206

Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Contratti pubblici - Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"



[Pubblica Amministrazione 24](#) 

**Consiglio di Stato: Parere 20/08/2018, n. 2052
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.
Normativa applicabile agli affidamenti di
servizi sociali alla luce del d.lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117
Integrale- Codice dei contratti pubblici -
Affidamenti di servizi sociali - Disposizioni del
d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs.
n. 56 del 2017, e del d.lgs. n. 117 del 2017**

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

**Autorità nazionale anticorruzione: Comunicato
27/02/2019
Indicazioni operative per l'affidamento del cd.
"servizio luce" e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni, compreso
l'efficientamento e l'adeguamento degli
impianti di illuminazione pubblica.
Affidamento "servizio luce" e servizi connessi
per le pubbliche amministrazioni - Indicazioni
operative - Acquisizione e perfezionamento dei
CIG riferiti all'affidamento/rinnovo del
servizio di gestione dell'illuminazione pubblica
- Comunicazione in sanatoria dei dati
obbligatori all'Osservatorio dei contratti
pubblici - Tracciabilità dei flussi finanziari -
Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità**

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

**Autorità nazionale anticorruzione:
Provvedimento 11/10/2017
Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 delle linee guida n. 3, di attuazione
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su:
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni».
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (DLgs n. 56/2017) - Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni (RUP) - Aggiornamento delle linee
guida n. 3**



